

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in coerenza con il contesto economico-finanziario, istituzionale e territoriale delineato nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER per il 2020), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022.

Capo I

SVILUPPO ECONOMICO ed AGRICOLTURA

Sezione I

Disciplina del Turismo

Art. 2

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) la parola "Provincia" è sostituita da "Regione".

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione i nominativi di coloro che sono stati dichiarati idonei, indicando anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame".

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo la parola "Provincia" è sostituita da "Regione";
- b) il secondo periodo è sostituito dal seguente *"Le modalità per il rilascio e rinnovo del tesserino personale sono stabilite con delibera di Giunta regionale"*.

Art. 3

Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2019

1. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 30 luglio 2019 n. 13 le parole "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci mesi".

Sezione II

Itinerari turistici enogastronomici

Art. 4

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 23 del 2000

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna), dopo le parole "alle lettere a), b) e c) del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "ed al comma 1-bis".

Capo II

CULTURA E LAVORO

Sezione I

Avvalimento dell'IBACN

Art. 5

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1998, n.40 (*Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna*), è sostituito dal seguente:

"3. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, si avvale dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (*Riordinamento dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna*)".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998 è inserito il seguente :

"3- bis. Per l'attuazione del comma 3, l'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o concludere accordi con gli Enti Locali ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicanti la tipologia degli interventi fra quelli previsti

dall'articolo 2, gli oneri a carico dei firmatari nonché i soggetti attuatori, la durata e le modalità di attuazione. Nell'ambito di tali convenzioni e accordi l'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali interviene con contributi in conto capitale".

3. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998 è inserito il seguente :

"3-ter. Per l'attuazione di cui al comma 3 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse autorizzate dalla legge di approvazione del bilancio di previsione all'istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN)".

Sezione II

Funzioni dell'Agenzia Regionale per il Lavoro

Art. 6

Modifiche all'articolo 32-bis della legge regionale n. 17 del 2005

1. Al comma 2, lettera m) dell'articolo 32-bis della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), dopo le parole "ammortizzatori sociali" sono aggiunte le parole "comprensivi degli ammortizzatori sociali in deroga".

CAPO III

DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

Art. 7

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 41 del 1995

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 41 (Contributi per la promozione del coordinamento delle associazioni per le autonomie locali) è sostituito dal seguente:

"1. La Regione concede ed eroga un contributo annuo alle associazioni regionali delle autonomie locali allo scopo di garantire un concorso efficace al funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), al fine di favorire il coordinamento delle politiche rivolte agli enti associati e per promuovere il riordino istituzionale e territoriale attraverso il rafforzamento della cooperazione intercomunale.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 41 del 1995:

"2. Il contributo per le spese di funzionamento delle associazioni regionali delle autonomie locali ANCI, UPI, UNCEM, è unitario e viene concesso dalla Giunta regionale, sentito il CAL, sulla base di una proposta di riparto e di un progetto preventivo relativo alle

attività di cui al comma 1 che verranno svolte nell'anno corrente, con allegato il resoconto delle attività svolte nell'anno precedente. La domanda deve essere presentata alla Regione entro il 28 febbraio dell'anno in cui si riferisce il progetto preventivo delle attività".

Art. 8

Abrogazioni e norme transitorie

1. E' soppressa la lettera b) del comma 3 dell'articolo 49 , della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

2. I commi 1 bis dell'articolo 5 e 4 bis dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2016, n.2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) sono abrogati.

3. I Comuni che abbiano esercitato il diritto di prelazione su una sede farmaceutica, qualora non abbiano ancora provveduto, possono aprire la farmacia entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di mancata apertura entro tale termine, il Comune decade dall'assegnazione della sede.

4. Nel comma 8 e nel comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale n.2 del 2016, sono sopresse le parole ", lettera b)".

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).